

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RESTAGNO, DE LUCA Angelo, TIRABASSI, ANGELINI
Cesare, BATTISTA, CARELLI, CRISCUOLI e LOMBARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1958

Modifica dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente il rimborso allo Stato di parte della spesa anticipata per la costruzione di immobili distrutti dalla guerra

ONOREVOLI SENATORI. — Quando, a suo tempo, fu discussa la legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, da più parti furono enunciate osservazioni ed elevati rilievi sulle lacune che il progetto di legge presentava e che avrebbe dato luogo a gravi inconvenienti in sede di esecuzione della legge.

Ciononostante, specialmente per soddisfare le pressioni che venivano esercitate da molte parti interessate (perchè la delicata materia del risarcimento dei danni di guerra fosse, a distanza di otto anni dalla fine della guerra, finalmente regolata) la legge fu approvata.

A distanza di tempo peraltro, le lacune, allora lamentate, assunsero importanza e proporzioni tali che non è più possibile ignorarle e che rendono urgente un rimedio legislativo.

Alcune di esse sono già state eliminate da leggi successive e il presente progetto tende ad eliminarne un'altra, non meno grave.

L'articolo 41 della suddetta legge dispone che per i proprietari di un'unica casa adibita ad uso di abitazione propria e della propria famiglia (il cui patrimonio accertato per l'anno 1945 ai fini dell'imposta ordinaria non superi le lire 300.000, purchè il loro reddito accertato, ai fini dell'imposta complementare, non superi le lire 60.000 e 100.000 qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1) il rimborso della spesa anticipata dallo Stato per la ricostruzione è limitato ad un terzo dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

Per i danneggiati che fossero proprietari di altro immobile, oltre a quello adibito ad abitazione proprio e della propria famiglia, la legge impone il rimborso a favore dello Stato di due terzi sulla spesa anticipata dallo Stato stesso per la ricostruzione.

Tale rimborso dovrebbe essere ora effettuato o in un'unica soluzione oppure in 20 anni con gli interessi legali del 5 per cento a scalare.

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È bene ricordare che lo Stato, a garanzia del suo credito, ha iscritta ipoteca sugli immobili ricostruiti.

Gli uffici del Registro stanno ora procedendo al ricupero del credito dello Stato con procedure esecutive mobiliari e non è raro il caso di povere famiglie di contadini che dall'azione fiscale si vedono privati dei mobili di casa e degli attrezzi da lavoro indispensabili alle loro piccole aziende.

Vale ricordare altresì che, trattandosi in molti casi di sinistrati poveri, le procedure esecutive non possono aver corso.

In complesso trattasi di una massa di sinistrati, debitori dell'erario, che non paga perchè non è in grado di farlo ed è in gran fermento per le pressioni degli organi esecutivi.

Il disegno di legge che si porta alla vostra approvazione si propone di eliminare gli inconvenienti di cui sopra al fine di trattare le varie categorie di cittadini sinistrati di guerra su un piano di giustizia.

Invero l'articolo 41 della predetta legge n. 968 si risolve in una ingiusta sperequazione fra due categorie di sinistrati di guerra: fra quelli cioè che videro distrutta la unica casa di cui disponevano per l'abitazione propria e della propria famiglia oppure di più immobili e che, oltre al danno si trovarono anche nella condizione di non disporre di mezzi finanziari per ricostruirli, e quelli che videro distrutte le loro case, ma che ebbero la possibilità finanziaria di ricostruirle.

I primi, che sono i più poveri, sono ora debitori verso lo Stato nella misura del 33 per cento o del 66 per cento della spesa (a seconda che fossero proprietari di uno o più immobili), mentre i secondi hanno fruito del contributo dello Stato sino all'85 per cento della spesa.

I primi, meno provveduti, devono ora restituire allo Stato il 33 per cento o il 66 per cento della spesa per la ricostruzione; gli altri, più fortunati, hanno limitato il loro concorso al 15 per cento della spesa stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è abrogato.

Art. 2.

Ai danneggiati che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla

lettera a), del n. 1 dell'articolo 39, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è riconosciuto il contributo dello Stato nella misura dell'85 per cento della spesa per la ricostruzione risultante dagli atti di contabilità finale.

Il rimborso del 15 per cento residuo potrà essere effettuato o in unica soluzione o nel termine di 20 anni all'interesse legale.

Le somme eventualmente versate in esecuzione dell'abrogato articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, saranno conteggiate nelle somme dovute allo Stato in esecuzione della presente legge.